

COMUNE DI BAIANO

(Provincia di Avellino)

ALLEGATO 2.2



PIAO 2024 – 2026

TRASPARENZA

L'amministrazione ritiene la *trasparenza sostanziale* della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto *Freedom of Information Act*, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto "*decreto trasparenza*".

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "*trasparenza della PA*". Il *Foia* ha spostato il baricentro della normativa a favore del "*cittadino*" e del suo diritto di accesso. E' la *libertà di accesso civico* l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "*dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*", attraverso:

l'istituto *dell'accesso civico*, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;

la *pubblicazione* di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, **la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione** delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:

"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

In conseguenza della cancellazione del *programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è oggi parte integrante del PIAO in una "*apposita sezione*".

Come rappresentato dall'ANAC nel PNA 2022, il ruolo di primo piano che il Legislatore ha attribuito alla trasparenza si arricchisce oggi a seguito dell'introduzione del PIAO, con il riconoscimento del suo concorrere alla protezione e alla creazione di valore pubblico. Essa favorisce, quindi, in particolare, la più ampia conoscibilità dell'organizzazione e delle attività che ogni Amministrazione realizza in favore della comunità di riferimento, degli utenti degli stakeholder, sia esterni che interni

Obiettivi strategici

L'amministrazione ritiene che la *trasparenza* sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale*:

1. la **trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale** alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. **il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico**, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a. elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b. lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi di *trasparenza sostanziale* sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale (DUP, Bilancio di Previsione, Piano Esecutivo di Gestione, Programmazione del Fabbisogno del personale, Programma delle Opere Pubbliche e Programma di acquisizione beni e servizi, Piano delle valorizzazioni e delle Alienazioni dei beni immobili comunali).

In particolare, si segnala che gli ***obiettivi gestionali***, fissati nel PEG/Piano della performance (All. 1) sono di rilevante interesse ai fini della trasparenza dell'azione e dell'organizzazione amministrativa. Le amministrazioni sono tenute ad osservare gli obblighi di pubblicazione, disciplinati dal d.lgs. 33/2013 e dalla normativa vigente, da attuare secondo le modalità indicate dall'ANAC nei relativi provvedimenti (Determinazione n. 1310 del 28/12/2016; determinazione n. 1134 del 08/11/2017) e nel PNA, come definite nella sezione del documento strategico dedicata alla Trasparenza. In questa ottica assumono, quindi, grande rilievo le attività di verifica svolte dal Responsabile, con l'ausilio dei Responsabili, in merito all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Tali verifiche vengono attuate attraverso il costante monitoraggio e in occasione dei puntuali accertamenti disposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – per il tramite dell'OIV - nell'esercizio delle funzioni di vigilanza alla medesima attribuite. L'ANAC, infatti, nell'ambito della propria attività di controllo, individua specifiche categorie di dati sui quali l'Organismo Indipendente di

Valutazione (OIV) dovrà rendere formale attestazione circa l'avvenuta pubblicazione, ai sensi di legge

Comunicazione

Per assicurare che la *trasparenza sia sostanziale ed effettiva* non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre **semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.**

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni in tema di *semplificazione del linguaggio* delle pubbliche amministrazioni.

Il **sito web** dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Come deliberato dall'*Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale **all'albo pretorio on line**, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*amministrazione trasparente*".

L'ente è munito di **posta elettronica** ordinaria e certificata. Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, mail, ecc.). L'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, prevede che, nell'apposita sezione del Piano, ogni Amministrazione indichi, obbligatoriamente, i responsabili della elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Nell'ambito di ciascun settore, fermo restando il ruolo di coordinamento e di monitoraggio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in conformità alle indicazioni normative e alle Linee guida dell'ANAC, **i responsabili della pubblicazione dei dati sono individuati nei responsabili di settore.**

Si rammenta, inoltre, come sottolineato dall'ANAC, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web "...deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679", tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento e, in particolare: liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza. Si richiama ancora una volta l'art. 7-bis, co. 4 del medesimo Regolamento a norma del quale: "*nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*". Più in generale, circa le cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali, occorre, comunque, fare sempre riferimento alle indicazioni fornite in merito dal Garante per la protezione dei dati personali nei numerosi pareri resi nella materia.

Per quanto attiene al delicato compito di ricercare il giusto equilibrio tra le due esigenze contrapposte, la soluzione, come indicata dall'ANAC, deve essere individuata attraverso la valutazione degli

interessi in gioco alla luce dei principi che permeano la normativa europea sulla protezione dei dati e la normativa nazionale sulla trasparenza. In tale contesto, poi, si evidenzia che ai sensi della normativa europea, il Responsabile della protezione dei dati - RPD svolge specifici compiti, anche di supporto per tutta l'Amministrazione, essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. I contatti riferiti al RPD sono disponibili sul Portale istituzionale.

Accesso civico

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:

“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il *libero accesso* ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (*“ulteriore”*) rispetto a quelli da pubblicare in *“amministrazione trasparente”*.

Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda, invece, come noto, la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d.lgs. n. 33/2013. La legittimazione a esercitare il diritto è parimenti riconosciuta a *“chiunque”*, a prescindere, cioè, da un particolare requisito di qualificazione. Ciò a differenza dell'accesso cd. documentale, di cui all'art. 24 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., che prevede specifici requisiti soggettivi e determinati presupposti.

L'accesso civico incontra quale unico limite *“la tutela di interessi giuridicamente rilevanti”* secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione. Del diritto all'accesso civico è stata data informazione sul sito dell'ente.

A norma del decreto legislativo 33/2013 in *“amministrazione trasparente”* sono pubblicati il nominativo del Responsabile al quale presentare la richiesta di accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Come noto, l'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, al comma 4 stabilisce che *“i dirigenti responsabili dell'Amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico.”*

In particolare:

- a. **Responsabile accesso civico:** Responsabile Affari Generali e Amministrativi
- b. **Modalità:** la richiesta di accesso civico si esercita mediante richiesta scritta acquisita al protocollo comunale, ovvero mediante invio di posta elettronica certificata.
- c. **Recapito telefonico:** tel: 0818243041
- d. **PEC:** protocollo.baiano@asmepec.it

Modalità: La richiesta di attivazione del potere sostitutivo si esercita mediante richiesta scritta acquisita al protocollo comunale. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da una copia del documento di identità (superfluo se l'istanza è trasmessa con firma digitale), va inviato ai competenti dell'Amministrazione per via telematica (sia e-mail ordinaria che posta elettronica certificata - pec), ovvero per posta ordinaria o con consegna a mano.

e. **Titolare potere sostitutivo:** Segretario Generale.

Nel caso in cui il Responsabile dell'accesso civico non ottemperi nei termini alla richiesta, il richiedente potrà ricorrere al Responsabile della trasparenza (Segretario Comunale), che ricopre il ruolo di titolare del potere sostitutivo, che assicurerà la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti;

Recapito telefonico: tel: 0818243041

PEC: segretariocomunale.baiano@asmepec.it

Qualora gli indirizzi PEC dovessero cambiare, si provvederà ad aggiornare i relativi dati nella apposita sottosezione di *Amministrazione Trasparente*.

Dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente.

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i funzionari degli uffici, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la *migliore trasparenza sostanziale* dell'azione amministrativa.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione si rinvia all'Allegato "*Obblighi di Pubblicazione*"
Il rispetto degli obblighi di pubblicazione viene attestato annualmente, come già ribadito, dagli Organismi interni di valutazione (OIV).